

RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

Andorra e Covid-19. Nota esplicativa

di Antonello De Oto*

antonello.deoto2@unibo.it

Il co-Principato di Andorra – questa la sua denominazione ufficiale – è un piccolo Stato membro dell'ONU e del Consiglio d'Europa, le cui primissime tracce si possono far risalire all'819, ma che vide un vero avvio solo con la Convenzione arbitrale del 1278, confermata l'anno dopo al tempo del pontificato di Papa Martino IV. Una nazione antichissima, incastonata nella catena montuosa dei Pirenei e confinante con due grandi Stati europei come la Francia e il regno di Spagna; un micro-Stato che si estende complessivamente per 462 kmq ed è abitato da circa 90.000 persone (di cui solo un terzo nativi, autoctoni di origine andorrana).

I due co-principi che svolgono in modo congiunto ed indivisibile le funzioni di Capo di Stato sono, rispettivamente, il Vescovo di Urgell e il Presidente della Repubblica Francese: una diarchia mista laico-ecclesiastica che fino alla seconda metà del ventesimo secolo ha governato secondo una tradizione assolutista di derivazione medievale ma che oggi, soprattutto dopo il varo della Costituzione del 1993, pur mantenendo la medesima forma di Stato, si è trasformata in un co-Principato costituzionale, retto da un Parlamento unicamerale denominato "Consell de 24".

Andorra riconosce una condizione speciale alla religione cattolica, intrattenendo relazioni diplomatiche con la Santa Sede dal 1975 e arrivando alla firma del Concordato nel 2008, un documento che contiene articoli riguardanti soprattutto lo *status* del vescovo di Urgell, lo statuto giuridico della Chiesa cattolica e il matrimonio canonico in Andorra e l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica. Si pensi che l'unità elementare amministrativa del Paese è definita «parrocchia», a testimonianza della interazione fondativa tra ordinamento confessionale e ordinamento dello Stato. Anche la normativa qui riportata in tema di contenimento e contrasto alla pandemia da Covid-19 rimanda ad un'elaborazione dei testi normativi che risente di una speciale prudenza riguardo alla regolamentazione del fattore religioso e dell'esercizio del culto.

* Professore associato di Diritto ecclesiastico, Università di Bologna.